

Il senatore Micolini vede coronato un impegno appassionato

Enologo per legge

16 di Alvano Moreale



Il senatore Paolo Micolini artefice della legge sull'ordinamento della professione di enologo.

Fino a ieri, si poteva qualificare «enologo» qualsiasi persona che si interessa di vino, dal cultore all'amatore, dal cameriere specializzato al titolare di enoteca, dal tecnico al ricercatore.

Infatti il titolo professionale dei tecnici vitivinicoli, in Italia, non era quello di enologo, bensì di enotecnico, una qualifica professionale rilasciata da 9 Istituti superiori statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia, di cui i più famosi, come quelli di Alba e di Conegliano Veneto, sono ultracentenari.

Da oggi tutto questo non sarà più possibile, visto che il Parlamento ha approvato una legge, che stabilisce chi può fregiarsi del titolo di Enologo e quali sono le sue mansioni professionali. Il provvedimento fu per la prima volta presentato a fine maggio '90 in occasione del 45° Congresso Nazionale dell'associazione enotecnici italiani dall'onorevole Renzo Patria, segretario di presidenza della Camera dei deputati, che ne è stato anche il primo firmatario. Fu discusso in più riprese dalle commissioni agricoltura del Senato e della Camera che, in sede legislativa, l'hanno licenziato rispettivamente il 20 febbraio e il 21 marzo u.s., istituzionalizzando così questo nuovo e importante titolo professionale.

La legge si compone di soli due articoli. Nel primo viene definito come verrà, a livello universitario, formato il futuro enologo. Nel secondo si stabiliscono quali sono le competenze e le funzioni di questo professionista.

Il provvedimento stabilisce poi che tutti gli enotecnici e i laureati in discipline specifiche con tre anni di attività nel settore possano acquisire la qualifica professionale senza alcuna frequenza ed esame.

La legge è stata approvata grazie al vivo e concreto interessamento del senatore Paolo Micolini, primo firmatario della proposta di legge al Senato. Potremmo anzi dire che Micolini è il padre di questa legge, avendo il nostro parlamentare seguito passo via passo tutto l'iter legislativo, con proposte di modifica, variazioni e mediazioni tra i due rami del Parlamento.

«Del resto — spiega Piero Pittaro, presidente dell'Associazione enotecnici italiani, non era concepibile che l'Italia, primo paese vitivinicolo del mondo, con la voce vino attiva nella bilancia agro-alimentare, non avesse di fatto un tecnico enologo ufficialmente riconosciuto. Eppure gli enotecnici da oltre un secolo sono i professionisti specifici del settore e costituiscono un indiscutibile punto di riferimento della nostra enologia e del suo continuo miglioramento qualitativo».

«Per queste ragioni — afferma il senatore Paolo Micolini — era preciso dovere del Parlamento italiano riconoscere uno specifico titolo di studio, quello appunto di enologo, prevedendo nella legge la futura formazione a livello universitario intermedio.

Se non fosse stata approvata la legge Micolini - Mora - Margheriti, i tecnici italiani non avrebbero avuto la parificazione europea, soggiacendo quindi a una disparità professionale, tale da far sì che francesi e tedeschi potessero lavorare in Italia con titolo riconosciuto, mentre gli italiani non avrebbero potuto fare altrettanto in alcun paese della Comunità».

«In pratica — aggiunge il senatore Micolini — si è voluta istituzionalizzare una situazione di fatto anche col riconoscimento retroattivo a sanatoria, col passaggio degli enotecnici ad

enologi, nonché di alcuni periti agrari e laureati già operanti nel settore enologico.

La nuova legge, proposta e voluta dall'Associazione enotecnici italiani, il cui presidente Piero Pittaro è friulano, affida all'enologo compiti e responsabilità specifiche, tra le quali la direzione, l'amministrazione di cantine, la responsabilità piena della genuinità ed igienicità del vino, unita alla responsabilità penale, come del resto succede ai direttori di gior-

nali. Questo a massima garanzia del produttore di uva e di vino per la piena tutela del consumatore. «Abbiamo fatto un'ottima legge — afferma soddisfatto il senatore Micolini. I positivi riscontri che abbiamo già ricevuto sono per me, per noi parlamentari motivo di vera soddisfazione».

Ecco il testo della legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 17-4-1991:

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 10 aprile 1991, n. 129.
Ordinamento della professione di enologo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Titolo di enologo

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo.

2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli Istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da università statale o legalmente riconosciuta.

3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un Istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da Istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui al comma 3 è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

5. La Commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2

Attività professionale

1. Formano oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;

b) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;

c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;

d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;

e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;

f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI